

Atto Camera n°

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SCILIPOTI

“Istituzione della figura professionale di operatore in discipline bionaturali (DBN)”

Presentata XVI Legislatura

Onorevoli Colleghi!

In un contesto sociale nel quale anche il mondo scientifico ed universitario si esprimono sul concetto del benessere in termini di monitorabilità secondo parametri oggettivi, diviene fondamentale fare ordine in un settore variegato ed eterogeneo verso il quale i cittadini, sempre di più, indirizzano il loro tempo e le loro attenzioni.

Fare chiarezza in questa complessa matassa di scuole, operatori, e federazioni diviene usufrutto fondamentale per quel settore del nostro impianto sociale che ricerca nelle DBN (Naturopatia, Craniosacrale, Prano-pratica, osteopatia, chiropratica, Riflessologia, Shiatzu, Esercizi di lunga vita Taiji –Qi Gong, Tuina, Suoni musica e benessere, Yoga), l'essenza della persona, che sia sana

o malata, giovane o vecchia, equilibrata o squilibrata, nell'aumentare, mantenere e valorizzare le inerenti risorse vitali.

Quindi, benessere, equilibrio, energia, omeostasi devono trovarsi in appannaggio di prestazioni di cui non si deve dubitare riguardo a qualità, etica e conoscenza della professione svolta.

Milioni di cittadini italiani si rivolgono in ordine sparso a pratiche talvolta millenarie, talvolta di recente strutturazione; occorre, quindi, formare operatori con diplomi riconosciuti e vagliati da associazioni professionali del settore, inseriti in strutture pubbliche e private che le singole regioni abbiano il modo di identificare per appropriatezza e competenza.

Pertanto, la vigilanza su questo delicato settore delle DBN (Naturopatia, Craniosacrale, Prano-pratica, osteopatia, chiropratica, Riflessologia, Shiatzu, Esercizi di lunga vita Taiji –Qi Gong, Tuina, Suoni musica e benessere, Yoga), deve essere affidata ad una commissione nazionale, istituita presso il Ministero della Salute, devono essere definiti precisi percorsi formativi, devono essere delineati i compiti dei singoli ambiti operativi, devono essere resi fruibili dagli operatori stessi quegli ambiti fiscali e previdenziali che garantiscono l'immagine di chi opera con professionalità in una materia dove si dovrà prevedere anche l'introduzione di un registro nazionale degli operatori.

Se otterremo tutto questo, le pratiche DBN (Naturopatia, Craniosacrale, Prano-pratica, osteopatia, chiropratica, Riflessologia, Shiatzu, Esercizi di lunga vita Taiji –Qi Gong, Tuina, Suoni musica e benessere, Yoga), che si

avvalgono dell'approccio globale alla persona risulteranno un mezzo altamente qualificante per valorizzare le risorse vitali e l'essenziale prevenzione e mantenimento della qualità di vita.

Proposta di Legge

-Articolo 1: FINALITA'

Con lo scopo di migliorare la qualità di vita dei cittadini, contribuendo a promuovere e conservare lo stato di salute e di benessere, viene istituita la qualifica professionale di operatore in discipline bionaturali per garantire un esercizio professionale delle attività ed una qualificata offerta delle prestazioni e dei servizi alla persona.

-Articolo 2: PROFILO PROFESSIONALE

Per operatore in DBN si intende la persona abilitata ad esercitare sia in forma subordinata che autonoma l'attività professionale in riferimento alla quale ha acquisito delle specifiche competenze. Le discipline bionaturali sono le pratiche e tecniche manuali, energetiche, naturali e culturali che hanno la finalità di favorire, conservare e stimolare una piena espressione delle risorse vitali per il raggiungimento del benessere globale della persona.

Tali pratiche non hanno carattere di prestazione sanitaria e fanno uso di metodi ed elementi naturali, la cui efficacia è stata verificata nell'esperienza storica culturale da cui le discipline traggono origine.

-Articolo 3: ELENCHI PROFESSIONALI

È istituito il registro nazionale delle DBN che si articola nelle seguenti sezioni:

- a) Elenco discipline bionaturali riconosciute dalla commissione di cui all'art. 4;
- b) Elenco scuole o enti di formazione pubblica o privata maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale per operatori delle DBN accreditate secondo i criteri e valutazioni stabilite dalla commissione;
- c) Elenco operatori professionali nelle DBN suddivisi in sotto elenchi secondo le specifiche specializzazioni, secondo i criteri validati dalla commissione.

-Articolo 4: COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE E
REGOLAMENTAZIONE DELLA PROFESSIONE

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca la commissione per la formazione e regolamento della professione di operatore bionaturali di seguito nominata "commissione" con il compito di definire i precisi ambiti operativi e formativi.

La commissione definisce:

- a) i profili professionali delle discipline bionaturali;
- b) i contenuti dei percorsi formativi delle diverse DBN;
- c) istituisce le commissioni per ogni specifica disciplina, ne definisce le funzioni, stabilisce un regolamento e ne controlla l'operato;
- d) i criteri di valutazione ed i gradi della formazione dei programmi di aggiornamento degli enti di formazione;
- e) le regole deontologiche comuni alle varie discipline;

- f) i criteri per l'accreditamento degli enti formativi e valuta le domande di ammissione degli stessi agli elenchi di cui all'art. 3;
- g) i criteri e le modalità per il riconoscimento dei titoli acquisiti precedentemente e nei tre anni successivi all'entrata in vigore, nonché dei titoli acquisiti all'estero in Paesi della Comunità Europea o in Paesi terzi, stabilendo eventuali percorsi formativi integrativi al fine del conseguimento del titolo di operatore DBN;
- h) i criteri di organizzazione degli elenchi di cui all'art. 3 e le modalità di iscrizione;
- i) Istituisce un organo di controllo sulle attività professionali e formative con poteri disciplinari.

-Articolo 5: COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La commissione sarà costituita da rappresentanti delle maggiori associazioni ed enti formativi e con la presenza di esperti del settore la cui composizione sarà definita dal Ministero stesso con regolamentazione di attuazione.

-Articolo 6: FORMAZIONE ED ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

La formazione dell'operatore DBN è demandata ad enti, scuole ed associazioni pubbliche e private in possesso dei requisiti ed accreditate secondo i criteri e le valutazioni stabilite dalla commissione di cui all'art. 4.

L'esercizio della professione è subordinata alla preventiva iscrizione agli elenchi di cui all'art. 3.

Ai fini dell'iscrizione occorre:

- a) aver conseguito la maggiore età;

- b) aver conseguito il diploma di scuola media superiore di II grado o altro diploma conseguito all'estero ritenuto equivalente dalla competente autorità italiana;
- c) essere in possesso della qualifica professionale acquisita attraverso un percorso formativo presso ente accreditato dalla presente legge, o riconosciuto dalla commissione ai sensi dell'art. 4 lett. G).

-Articolo 7: NORME TRANSITORIE

Su domanda presentata dall'interessato all'apposita commissione nominata per la specifica disciplina bionaturale, verranno operate le valutazioni ed i riconoscimenti dei titoli conseguiti antecedentemente o nei successivi tre anni all'entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri e modalità stabilite dalla "commissione" di cui all'art. 4 lett. G).